

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZ. IV QUATER

N. 8183/2024 R.G.

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse dei Prof. Lorenza Croce, C.F. OMISSIS, ed altri i cui dati sono meglio specificati nelle procure allegate e in atti rappresentati e difesi, per mandato speciale in atti, dagli Avv.ti Santi Delia (C.F. OMISSIS), e Michele Bonetti C.F. (OMISSIS) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 090/8960421 o alle mails santi.delia@avvocatosantidelia.it e info@avvocatomichelebonetti.it pec avvssantidelia@cnfpec.it e michelebonetti@ordineavvocatiroma.org elettivamente domiciliati presso gli stessi in Roma, alla via S. Tommaso d'Aquino 47

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*, **l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* nonché dei controinteressati in atti

per l'annullamento in parte qua

a) della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico l'Avviso n. 0010024 del 28.05.2024 (Regione Sardegna); Avviso 0032943 del 24.05.2024 ed elenco ammessi n. 0038692 del 18.06.224 (Regione Lazio); Avviso n. 0006425 del 24.05.2024 (Regione Abruzzo); Avviso n. 0016270 del 02.07.2024 (Regione Calabria);

b) per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all'art. 6 comma 9, dispone che *“all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”*;

b1) analogamente, e sempre quale atto preordinato dell'art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza;

c) del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria;

d) della prova preselettiva somministrata ai candidati;

e) di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.;

f) degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024;

g) del punteggio attribuito a parte ricorrente;

h) dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente;

i) del decreto m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI (R).0000490.17-04-2025 e relativo allegato pubblicato dall'USR per il Lazio; del decreto

m_pi.AOODRAB. Registro regionale dei decreti direttoriali(R).0000053.18-04-2025, pubblicato dell'USR per l'Abruzzo e contenente il Decreto di approvazione della graduatoria finale; del decreto n. 6432 pubblicato dall'USR per la Sardegna in data 28 marzo 2025 e avente ad oggetto la pubblicazione della graduatoria di merito definitiva della procedura di cui al D.D.G. n. 2788 del 18.12.2023 – Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali; del decreto dell'USR per la Calabria n. 15691 del 5 giugno 2025 con il quale è approvata, la graduatoria del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, per la regione Calabria, di cui al D.D.G n. 2788 del 18.12.2023 e successive modifiche, rettifiche e/o integrazioni;

l) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del nominato concorso;

m) di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti

per l'accertamento e la declaratoria

del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

IN FATTO

A seguito della proposizione del ricorso introduttivo gli USR di riferimento hanno pubblicato la graduatoria di merito che con il presente atto formalmente si impugna.

1. La prova preselettiva svolta, l'esito e la diversità di soglia a livello regionale.

Parte ricorrente partecipava alle prove del concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico nella regione Lazio, Calabria, Sardegna e Abruzzo.

Parte ricorrente è risulta idonea non ammessa alla successiva prova in ragione del fatto che non è rientrata tra il triplo dei posti disponibili e nonostante l'alto punteggio sotto indicato che le avrebbe consentito di entrare immediatamente in altre Regioni.

Parte ricorrente, dunque, ha partecipato alla prova preselettiva ottenendo un punteggio che è più alto di centinaia di candidati ammessi in altre Regioni ma è rimasta esclusa da quella in cui ha concorso. In Calabria, nel Lazio, il Abruzzo e in Sardegna, difatti, si supera la prova preselettiva con 37 punti, ovverosia una soglia comune che in decimi rappresenta uno sbarramento oltre il 7, ovvero di 7,6.

1.1. Parte ricorrente, in particolare, è lesa dalla previsione ministeriale di ammettere alla prova preselettiva solo i candidati collocati entro *“tre volte il numero dei posti disponibili”*, differentemente da quanto previsto da fonte sovraordinata, quale è il Regolamento.

In tal modo è stata determinata l'esclusione dei candidati che, come parte ricorrente, **pur rientrando nel numero di 4 volte i posti messi a concorso**, sono stati esclusi dalla previsione del bando impugnata con il ricorso. Il Regolamento, quale fonte sovraordinata, difatti, consentiva (conferendole una mera facoltà) all'Amministrazione di procedere alla prova preselettiva *“qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili”*. **In tal modo è stata determinata l'esclusione dei candidati che, pur rientrando nel numero di 4 volte i posti messi a concorso, sono stati**

esclusi dalla previsione del bando impugnata con il ricorso che, come accennato, ha limitato a tre volte il numero degli ammissibili.

Si tratta di una censura peculiare che, allo stato, codesto On.le T.A.R., per come proposta nel presente atto, non ha mai deliberato neanche nell'ambito di altri concorsi con riferimento ai profili che si sollevano.

1.2. Quello che ci occupa, difatti, è un concorso particolare; i requisiti di ammissione non concernono gli aspiranti in possesso di un titolo di studio ma sono ulteriormente limitati al possesso di 5 anni di servizio.

Il bando ed il Regolamento, difatti, impongono non solo il possesso di stringenti titoli di accesso, ma almeno 5 anni di servizio effettivo svolti dai candidati.

A fronte di tali requisiti di accesso che hanno già testato la capacità minima dei concorrenti di partecipare alla mera prova concorsuale, un'ulteriore preselezione che, a ben vedere, è capace di escludere dalla mera partecipazione il 90% dei candidati, appare evidentemente abnorme eliminando, di fatto, sulla base di una prova che non concorre neanche al punteggio finale in graduatoria, la concreta possibilità di misurarsi in fase concorsuale.

Grazie alla prova preselettiva, peraltro, dimenticando il tema dei requisiti peculiari di accesso che avrebbero dovuto far diversamente valutare il senso e la *ratio* della preselettiva, il Ministero ha sfoltito del 25% in più di quanto gli era stato consentito dal Regolamento, il numero degli ammessi alla prova scritta.

2. Con un secondo motivo, riferito in particolare alla circostanza che parte ricorrente ha comunque un punteggio superiore a molti altri ammessi in altre Regioni, si è dedotta l'illegittimità della scelta ministeriale di approntare su base regionale le graduatorie e le correlative soglie, dando vita al paradosso che parte ricorrente, con un punteggio altissimo è fuori dall'elenco della propria regione (Calabria, Lazio, Abruzzo e Sardegna), mentre altri sono serenamente ammessi alla partecipazione alla prova scritta con punteggi di molto inferiori (in Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ad esempio ove si entrava con 35 punti).

3. Sull'istruttoria e la sua incidenza sulla soglia.

Il bando, come accennato, prevede che la soglia sia rapportata al numero dei posti banditi. Questi ultimi sono indicati a livello ministeriale sulla base del triennio e sono pari a 979.

Nonostante la norma regolamentare disponga, al comma 7 dell'art. 3 che “*dai posti determinati ai sensi dei commi 5 e 6 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi*”, è stato stabilito che il 40% dei posti banditi fosse in realtà riservato ai partecipanti della procedura straordinaria bandita con separati atti.

Tale procedura è stata introdotta dal Legislatore per sanare gli esiti dei contenziosi pendenti sul precedente concorso e, del tutto illegittimamente, ha inciso anche sulla soglia del computo della prova preselettiva che ci occupa.

Ove fossero stati stabiliti i posti indicati nel Regolamento in misura piena, parte ricorrente avrebbe ottenuto documentalmente l'ammissione alla successiva fase.

4. Sugli altri vizi anche con riferimento alla riserva di motivi aggiunti.

Anche al fine di comprendere l'esistenza di altri vizi sulla prova, con riguardo in particolare ai quesiti somministrati, alle modalità di svolgimento, alla composizione della commissione, al contenuto delle prove stesse rese noto nell'immediatezza della prova, si è spiegata istanza d'accesso ma senza ottenere ancora riscontro. Ci si riserva, dunque, di spiegare eventuali motivi aggiunti una volta conosciuti tali atti.

L'esclusione dei ricorrenti merita di essere annullata per i seguenti

MOTIVI

A. ILLEGITTIMITÀ PER ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Gli atti indicati in epigrafe sono illegittimi per gli stessi motivi già sviluppati con il ricorso introduttivo e negli ulteriori motivi aggiunti che qui di seguito si riportano.

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 DEL DM 863/18. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

1.1. I provvedimenti impugnati appaiono affetti da insanabili vizi di illegittimità, laddove determinano l'esclusione anche dei candidati che, pur rientrando nel numero di 4 volte i posti messi a concorso, sono stati esclusi. Il Regolamento, quale fonte sovraordinata, difatti, consentiva (conferendole una mera facoltà) all'Amministrazione di procedere alla prova preselettiva *“qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili”*.

Il vincolo imposto dalla fonte sovraordinata, dunque, inderogabilmente, consente di accedere alla prova preselettiva solo se i candidati superano di 4 volte il numero dei posti banditi e, al contrario, non permette la prova selettiva se sono meno.

Appare contraddittorio che lo stesso Regolamento indichi poi che la soglia di ammissione sia ridotto a tre volte.

Anche in quanto trattasi di correzione automatizzata della prova preselettiva non c'è alcuna armonia tra le due previsioni all'interno dello stesso Regolamento; trattasi di mero test e in fase di preselettiva le Commissioni non devono svolgere alcun concreto lavoro di correzione.

Grazie alla prova preselettiva, *de facto*, il Ministero ha sfoltito il numero degli ammessi alla prova scritta del 25% in più di quanto gli era stato consentito dalla fonte principale del Regolamento di istituzione della prova preselettiva stessa.

L'esclusione è, dunque, in parte qua, illegittima per i soggetti collocati tra tre volte i posti e quattro volte.

1.2. Né può sostenersi che si tratta di due soglie con caratteristiche differenti.

Il comma 1 dell'art. 6 del Regolamento, difatti, individua un numero massimo di compiti dei candidati che la Commissione dovrà leggere e correggere all'esito della prova scritta. La preselettiva, appunto, serve per ottenere una prova scritta che, in concreto, dovendo esservi una correzione più complessa, deve essere limitata ad un numero ragionevole di soggetti giacché, viceversa, i tempi di correzione si dilaterrebbero oltremodo. Quel numero, dunque, come detto, è fissato con questa finalità e con questa utilità, non è casuale.

Non v'è *ratio* alcuna, anche in quanto il D.P.R. 487/94 non impone alcuna soglia per l'accesso alla prova scritta.

Non pare razionale individuare due diversi parametri, uno per l'attivazione della prova preselettiva e l'altro per l'esito della preselettiva stessa; ciò vale ancor di più se l'obiettivo rimane identico e soprattutto se si tratta di un concorso con una ampia fase selettiva dovuta ai titoli di accesso e al requisito dei cinque anni di servizio.

Del resto, la funzione della prova preselettiva non è affatto volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo invece come fine precipuo quello di operare una prima scrematura dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali. Snellimento che, tuttavia, non ha senso che ecceda quanto la disposizione istitutiva della stessa preselettiva ha indicato. Altrimenti l'esito risulta abnorme.

A ben vedere, difatti, oltre il 90% dei candidati è stato selezionato, ed escluso, all'esito della preselettiva stessa. La vera selezione, dunque, è nella preselettiva e non nelle prove ordinarie del concorso stesso. Come osservato da codesto T.A.R. Lazio, dunque, è affetta da sviamento della funzione qualsiasi selezione che determini una drastica riduzione della platea dei candidati anche qualora costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito.

“Il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto (come nel caso di specie), come espressamente previsto dallo stesso comma “non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”, difatti, *“non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di operare una prima selezione dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità, e la stessa regolarità delle procedure concorsuali”* (Sez. III bis, n. 16 marzo 2015, n. 4205).

Pertanto, restringere le maglie di ammissione già in fase preselettiva, elevando irragionevolmente la soglia di superamento del test, rappresenta una decisione amministrativa che si pone in netto contrasto con il *favor participationis*.

Al fine di prevenire le scontate difese ministeriali volte a sostenere, verosimilmente, che tale determinazione rientrerebbe nella discrezionalità dell'Amministrazione, e sarebbe funzionale all'esigenza di compiere, anche in questo caso, una semplificazione dell'iter procedimentale, appare evidente che quella discrezionalità sia stata già esaurita dalla fonte sovraordinata che, in quattro volte il numero degli ammessi, aveva individuato il giusto compromesso per derogare ad una selezione in base a vere prove di concorso.

1.3. Non si rintraccia, in ogni caso alcuna ratio nell'individuare in 4 volte il numero degli ammessi quale limite per attivare la prova preselettiva, salvo poi, una volta attivata, ridurre a 3 il numero del moltiplicatore di ammessi consentendo, dunque, che il 25% dei selezionati venga escluso all'esito di una prova preselettiva che, lo stesso Regolamento, ha ritenuto attivabile solo in questa determinata ipotesi. Siamo innanzi, dunque, ad una contraddittorietà genetica della fonte che, a tal fine, è stata ritualmente impugnata.

1.4. I numeri della procedura rendono quanto predetto ancor più eclatante. I docenti in Italia di ruolo sono 684.000. Le domande sono state appena 25.000. Proprio in quanto trattasi di procedura già riservata ai candidati con oltre 5 anni effettivi di servizio.

Considerando che i posti messi a disposizione sono 587 e che i docenti che hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso sono circa 25.000, si può facilmente dedurre che è disponibile circa **1 posto per ogni 43 partecipanti**.

All'esito della preselettiva sono stati ammessi alla prova scritta circa il 7% dei candidati in tutte le regioni e, per la Regione Campania ad esempio, appena il 2,83% su un totale di 3599 candidati. **In alcune regioni, considerando gli ex aequo, si presenteranno a svolgere la prova scritta solo poche decine di candidati (in Calabria 33, in Friuli Venezia Giulia 39, in Umbria 15...). A**

questi bisogna aggiungere gli esonerati dalla prova preselettiva ai sensi della L. 104/1992 che, non avendo svolto tale prova, si troveranno a cimentarsi in un concorso con un numero di “contendenti” particolarmente esiguo. Ciò in quanto **la “vera selezione” è stata effettuata all’esito di una prova non concorsuale. La stessa possibilità di saltare la preselettiva per i candidati disabili trovava la sua ratio in una procedura di natura preliminare che invece è divenuto il banco di prova per divenire Dirigente Scolastico. Non risponde sicuramente a criteri ex art. 38 e 97 Cost. che quasi un quarto degli ammessi (di media, il dato lo si ricava indirettamente dal numero complessivo di ammessi) siano candidati con disabilità e lascia intendere come la procedura sia completamente falsata ed illegittima alla radice.**

1.5. Il regolamento di cui al DM in epigrafe, prima, e la *lex specialis*, poi, stabilivano un contingentamento dei candidati da ammettere alla prova scritta, definito in un multiplo (triplo) dei posti messi a concorso. La limitazione in parola, tuttavia, è del tutto immotivata, illogica ed irragionevole, non rinvenendo alcuna plausibile giustificazione.

Ed invero, con riguardo al precedente concorso, già il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel parere reso in data 13 luglio 2016 sullo schema di regolamento in atti, aveva segnalato la necessità di ampliare la platea dei candidati, ritenendo lo sbarramento eccessivo.

Al riguardo, si consideri che la cadenza eccezionalmente lunga dei concorsi per il reclutamento dei DS, ha sinora fatto sì che le graduatorie concorsuali venissero sempre ampiamente utilizzate in scorrimento, quindi ben oltre l’assunzione dei vincitori, e ciò proprio al fine di coprire le vacanze d’organico createsi nel corso degli anni. A maggior ragione la platea dei candidati e dei possibili idonei doveva essere maggiore rispetto a quella ridotta dal meccanismo concorsuale che si censura.

Un'evenienza che si prospetta anche per la presente tornata, tenuto conto che il contingente dei posti banditi (567) è di gran lunga inferiore rispetto al fabbisogno programmato ed alle reali esigenze del settore scolastico.

In tal senso, una consistente contrazione della platea dei candidati incide inevitabilmente sulla stessa possibilità di reperire a breve dirigenti per l'assunzione in ruolo, una volta completate le nomine dei vincitori.

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, PAR. 1, DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 240/2010.

2.1. I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui non istituiscono una graduatoria nazionale (anche in ragione che soggetti con punteggi più bassi sono stati ammessi altrove) non permettendo che con il maggior punteggio ottenuto si continui nel proprio percorso concorsuale, nonostante in altre Regioni si acceda con punteggi più bassi.

Se, difatti, la scelta del bando è per una prova selettiva unica in una sola data nazionale (non consentendo così di optare in maniera postuma per altre Regioni con punteggi poi rivelatisi più bassi), non ha senso alcuno creare de facto una graduatoria d'accesso regionale. Il numero e il punteggio degli ammessi, posto che lo si voglia limitare a 3 volte, dovrebbe essere quello dei migliori a livello nazionale e non per ogni Regione.

2.2. Il bando (art. 1), d'altra parte, chiarisce che *“2. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorsi selettivi per titoli ed esami indetti con bando nazionale con cadenza triennale e organizzati su base regionale, subordinatamente alla disponibilità di posti vacanti e disponibili nel triennio di riferimento”*.

Se il bando è nazionale è abnorme e illogico che il riferimento rispetto alle soglie di ammissioni sia regionale.

2.3. Come ben centrato dai Tribunali che si sono già occupati del tema, accogliendo le tesi di questa difesa, *“la concreta ammissione dei singoli candidati*

finisce per dipendere da fattori casuali, aleatori e non predeterminabili, quali sono quelli dipendenti dal numero di candidati che avranno richiesto di partecipare in relazione a ciascuna provincia, con conseguente svilimento del requisito del più alto voto ottenuto [in sede concorsuale], diversamente valorizzato a seconda del contesto provinciale di riferimento” (così Tribunale di Catania, decreto n. 23726/2019 del 17 giugno 2019). Ancor più eclatante rispetto ai casi già trattati dalla giurisprudenza, dunque, ci appare il fatto che nel caso specifico di questo concorso non solo un voto molto alto alla prova preselettiva potrebbe non essere sufficiente per la mera ammissione alle successive fasi, ma lo è ancora di più in quanto non vale in senso assoluto per ammettere o escludere i partecipanti (ad esempio per il tramite di una soglia per cui possono accedere alla prova scritta tutti coloro i quali abbiano un minimo di 10, 20 o 30 punti alla preselettiva), ma solo in rapporto alla Regione casualmente scelta.

“La distribuzione su base provinciale delle posizioni ammesse alla procedura selettiva, così come integrata dalla previsione del ricorso al voto [della preselettiva] come criterio discrezionale, appare potenzialmente idonea a dar luogo ad effetti distorsivi rilevanti nell’ottica dell’art. 97 Cost., e questo alla luce del fatto che tale criterio discrezionale appare inevitabilmente destinato ad operare in modo difforme su base territoriale, essendo correlato al non preventivabile numero di richiedenti l’ammissione stessa” (così il Tribunale di Reggio Calabria, Decreto n. 11084/2019 del 19 giugno 2019).

2.4. In via analogica, il principio ispiratore della riforma dell’accesso ai corsi universitari a numero programmato, *mutatis mutandis*, deve ritenersi valido anche per quanto concerne la fattispecie in esame, con particolare riguardo alla illegittimità delle graduatorie locali su cui è stata investita la Corte Costituzionale e che ha portato lo stesso Ministero resistente ad adeguarsi con plurimi concorsi con una graduatoria nazionale.

Appare infatti paradossale il metodo di reclutamento dei pretendenti che, seppur obbligati a cimentarsi su una prova con soglie e strutturazione analoga per tutte le

Regioni (le soglie del triplo dei posti banditi alla prova a quiz e quella dei 21 punti per lo scritto e l'orale sono uguali per tutti) e su tutto il territorio nazionale, risultano concorrere per una sola delle sedi, giacché ogni Regione provvede a stilare la propria graduatoria sulla base dei risultati conseguiti dai propri candidati senza possibilità di ridistribuzione dei posti.

Ebbene, considerando che parte ricorrente ha conseguito un punteggio particolarmente elevato, utile per entrare in quasi tutte le altre regioni quali Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma non nella propria, è evidente che qualora fosse stata predisposta una graduatoria nazionale, la ricorrente si sarebbe di certo collocata tra gli ammessi alla prova scritta. La formazione di graduatorie per regione, dunque, la lede gravemente.

2.5. Né può esservi alcuna valorizzazione della semplificazione della procedura.

La graduatoria della prova preselettiva, difatti, con la stessa struttura ben poteva essere unica ed i candidati, in ordine di punteggio ottenuto, avrebbero dovuto scegliere nell'ordine la Regione di proseguimento delle prove sulla base dei soggetti concretamente interessati a questa o quella Regione.

E così, dunque, il primo dei candidati in ordine di punteggio, ad esempio, avrebbe potuto scegliere fra tutte le Regioni, quello candidato al n. 100, invece solo quelle ove, frattanto, vi erano posti liberi.

I tempi di gestione della procedura sarebbero stati identici ed il merito sarebbe stato, al contrario, garantito più correttamente. Né sono convincenti gli ulteriori argomenti che verosimilmente il Ministero opporrà inerenti ad altre procedure concorsuali simili, ma non affatto uguali a quella che ci occupa. Qui, difatti, abbiamo una selezione amplissima già sui titoli di accesso.

2.6. I dati per Regione, poi, danno ulteriore evidenza dell'aleatorietà sulla base della quale l'ammissione può essere stata raggiunta o meno.

In alcune regioni, difatti, il rapporto fra posti e concorrenti è molto inferiore a 43, mentre in altre si attesta a più del doppio. Nella regione Piemonte, ad esempio, i

partecipanti sono meno di 25 per ogni posto disponibile. In Lombardia si arriva appena a 27. In Sicilia si sfiorano i 100 candidati per ogni posto a concorso. La regione di cui ci si occupa, la Campania e Calabria superano i 100. Mediamente, per ogni istituzione scolastica ci sono poco più di 3 partecipanti: sono 25.000 i candidati per 7.800 scuole.

In Toscana e nel Lazio abbiamo un candidato ogni 4 istituzioni scolastiche presenti nel territorio regionale. In Sardegna il valore si dimezza, mentre in Liguria si contano 270 concorrenti a fronte di 180 istituzioni scolastiche.

Ciò rende evidente l'impossibilità di calcolare dove, concretamente, presentare domande con più chance. E ciò, come si dimostra da questi numeri, non è dato dal fatto che ogni regione ha una propria dotazione organica e quindi un diverso numero di disponibilità da mettere a concorso, giacché anche a fronte di più posti per regione la proporzione delle possibilità di accesso possono ed anzi sono inferiori.

2.7. Il tema della programmazione regionale, poi, sarebbe malposto rispetto al vero tema della graduatoria nazionale.

Si confonderebbe, difatti, il sistema di accesso con la fase successiva di assunzione giacché non è in discussione il fatto che la Lombardia abbia bisogno di 155 DS e la Sicilia 26, ma il fatto che tali 155 soggetti debbono essere i migliori in ordine di punteggio e non quelli che, casualmente, hanno scelto di ivi partecipare. Prima di avere i risultati, difatti, era impossibile conoscere dove sarebbe stato meglio concorrere. D'altra parte se si potesse così facilmente immaginarlo prima quella Regione sarebbe saturata di domande e la soglia di ammissione, evidentemente, cambierebbe.

Così come statuito dal G.A., in relazione alla tematica del c.d. numero chiuso per l'accesso ai corsi universitari, *“l'ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi*

*il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande” (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541). “Va poi evidenziato che, svolgendosi la prova unica nazionale nello stesso giorno presso tutti gli Atenei, a ciascun candidato è data una unica possibilità di concorrere, in una sola università, **per una sola graduatoria (one shot)**, con l’effetto pratico che coloro che conseguono in un dato Ateneo un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un altro Ateneo, rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascun Ateneo. **Questo è del tutto contrario alla logica del concorso unico nazionale.** In tal modo non solo si lede l’eguaglianza tra i candidati, e il loro diritto fondamentale allo studio (diritto sancito anche dall’art. 2 del protocollo addizionale alla CEDU, Carta europea dei diritti dell’uomo protocollo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (...), atteso che i candidati non vengono ammessi in base al merito, ma in base a fattori casuali e aleatori, ma si lede anche il principio di buon andamento dell’Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l’esito della selezione dei migliori. Si determina, in definitiva, una ingiusta penalizzazione della aspettativa dei candidati di essere giudicati con un criterio meritocratico, senza consentire alle Università la selezione dei migliori; la scelta degli ammessi risulta dominata in buona misura dal caso. Sicché è violato anche il principio di ragionevolezza e logicità delle scelte legislative (art. 3 Cost.)”.*

Né possono opporsi, alla soluzione della graduatoria unica, ragioni organizzative o di autonomia regionale, ostandovi il principio di ragionevole proporzionalità tra mezzi impiegati e obiettivo perseguito; esigenze organizzative non possono infatti ragionevolmente penalizzare il diritto al lavoro sulla base di un criterio meritocratico. “Non si tratta, poi, qui, di sindacare una tra le tante possibili opzioni lasciate alla discrezionalità del legislatore, perché una volta che il

legislatore abbia optato, a monte, per il sistema meritocratico dei tests unici nazionali da svolgersi nello stesso giorno in tutti [le Regioni], non può che residuare l'unica opzione della graduatoria unica, e non quella delle graduatorie plurime a cui si accede con diversi punteggi minimi”.

Se ci fosse stata la graduatoria nazionale non vi sarebbero affatto Regioni con ammessi con 35 punti e altre con 40 o comunque per garantire una maggiore equità si poteva fornire la possibilità di indicare più o tutte le regioni.

Appare evidente come lo stesso discorso sia assolutamente pertinente anche all'ipotesi in esame di accesso alla mera prova scritta in cui la scelta del MIM di non consentire una graduatoria unica a livello nazionale si pone, quindi, in contrasto con ogni criterio di proporzionalità e ragionevolezza anche con riguardo all'art. 2, par. 1, del protocollo addizionale alla CEDU, e per l'effetto dell'art. 117, comma 1, Cost. (violazione da parte dello Stato italiano degli obblighi internazionali).

2.8. Non può affatto entrare in gioco, allora, in una procedura concorsuale il principio di auto responsabilità giacché, appunto, se fosse possibile accedervi, contestualmente, la soglia cambierebbe e con essa gli esiti concorsuali; del resto non si può preferire un criterio statistico ad uno meritocratico; *“il principio di paritario trattamento tra i concorrenti”*, non ha affatto *“come suo perimetro l'ambito locale”*, nella misura in cui il criterio di selezione non è quello del più bravo candidato a scegliere con alchimie statistiche dove concorrere (oltre ad essere mediamente bravo nella prova) ma, esclusivamente, il merito vero all'esito della prova concorsuale. Il perimetro, dunque, rimane quello del risultato della prova e non della scelta a monte della Regione dove concorrere.

L'Amministrazione, quindi, non ha stabilito una soglia legata al voto al test in assoluto ritenendo che quel minimum di capacità e meritevolezza fosse legato al voto di 35 o 40 ma, al contrario, ha lasciato che fosse il caso a decidere l'entità di tale soglia sulla base delle domande pervenute in ogni singola Regione. Se è pur vero, infatti, che il sistema di limitazioni a taluni concorsi può talvolta essere

legittimamente introdotto allo scopo di garantire un più celere percorso di selezione è, di converso, “palesamente illogico ed irrazionale un sistema che, di fatto, comporta una compressione del diritto dei più capaci e meritevoli a vantaggio di altri soggetti meno capaci e meritevoli, sulla base non già quindi di parametri di formazione e di preparazione – quali sono quelli acclarati da un determinato punteggio conseguito in esito ad una prova unica (qui cartolare di gradazione del voto di laurea, n.d.r.) - ma del mero caso fortuito, derivato dal sistema delle opzioni” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 23 agosto 2006, n. 3051).

Al fine di garantire la selezione di quei candidati effettivamente “capaci e meritevoli”, dunque, l’Amministrazione, ove avesse ritenuto di voler utilizzare il voto ottenuto all’esito dell’unica prova preselettiva, avrebbe dovuto stilare una graduatoria unica a prescindere dalle diverse preferenze tra Regioni espresse dai candidati, in quanto “ogni diversa opzione, essendo fondata sulla base del mero dato casuale, risulta illegittima nonché suscettibile di poter determinare effetti aberranti, quali quello subito dalla ricorrente, postergata rispetto a candidati che, all’esito dell’unica prova, hanno conseguito punteggi inferiori” (T.A.R. Puglia, Bari, n. 3051/06 cit.). “Non può difatti ritenersi conforme al sistema di reclutamento, un meccanismo che privilegi la scelta preferenziale individualmente operata dal candidato rispetto alla sua collocazione nella graduatoria di merito. La disposizione del bando risulta evidentemente affetta da irrazionalità ed irragionevolezza. Si è innanzi anticipato che, nella disciplina fatta propria dal bando i candidati sostengono una prova unica. Di qui è evidente che il meccanismo di selezione non mira, come dovrebbe, a selezionare i più meritevoli, ma rimette l’assegnazione dei posti disponibili ad un criterio del tutto casuale e probabilistico determinato dal rapporto tra il numero di posti disponibili e di opzioni pervenute. Poiché il diritto [al lavoro] è una posizione soggettiva di rango costituzionale, la predisposizione di una selezione deve essere logicamente finalizzata a privilegiare i più capaci e meritevoli. La clausola del bando, per come applicata dall’amministrazione intimata, è illogica e

contraddittoria” (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 22 maggio 2018, n. 168). Su tali principi, poi, si veda la sentenza del TAR Palermo secondo cui “*prediligere il criterio meritocratico permette di conseguire il fine proprio delle prove d’esame previste dai bandi di ammissione, che è quello di selezionare quei candidati che per competenze e conoscenze risultano in grado di affrontare il percorso prescelto*”. Una diversa scelta “*si traduce in una violazione del principio di eguaglianza e di quello di buon andamento dell’Amministrazione*” (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 22 maggio 2018, n. 168).

2.9. Gli esiti della scelta ministeriale hanno dato esiti aberranti, se si consideri che il sistema poteva essere temperato dalla possibilità di optare per diverse regioni, ovvero con modalità presenti in plurimi concorsi (nazionali e regionali) al fine di non incappare nel vizio dell’eccesso di potere e dell’ingiustizia manifesta. Ad oggi il concorso impugnato si riduce concretamente ad una prova preselettiva che determinerà con plurimi profili di casualità i prossimi dirigenti scolastici.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE PRINCIPALI NORME SULLA PROGRAMMAZIONE RICHIAMABILI ANCHE ANALOGICAMENTE E DELL’ART. 1, CO. 1 E DELL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 264/1999 E DELL’ART. 33 COST. ESORBITANZA NORMATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ. SULL’ILLEGITTIMITÀ DI UNA SOGLIA NAZIONALE A FRONTE DI DIFFERENTI GRADUATORIE LOCALI.

3.1. Il bando prevede che “*sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione*”. Parte ricorrente, pertanto, si duole di una soglia minima di sbarramento all’accesso alla successiva prova di concorso, tanto elevata (come dimostra il fatto che altrove si è ottenuto l’accesso anche con molti punti in meno) da costituire non tanto “*l’assicurazione di un “minimum” di capacità e meritevolezza dei candidati*” (v. ordinanza TAR Lazio, III bis, dell’11 novembre 2011, n. 4204, in

tema di soglia minima imposta di 20 punti), quanto piuttosto un ostacolo e quindi un disincentivo all'esercizio del diritto alla progressione professionale di parte ricorrente.

3.2. La discrezionalità della PA nell'introduzione di tale soglia non può essere così ampia da essere disancorata da ogni parametro anche istruttorio e motivazionale (assenti negli atti endoprocedimentali e in quello conclusivo).

3.3. Ed allora è una soglia particolarmente rigorosa o no quella della Campania ove si è ammessi con 40, della Sicilia ove si è ammessi con 39 o quella del Veneto con 35, Lazio, Calabria, Sardegna e Abruzzo dove si entra con 37 punti!? Come, dunque, può parlarsi di discrezionalità se, a ben vedere, la soglia è stata impostata come mobile e differente a seconda delle Regioni? Si consideri che le odierni ricorrenti concorrono per regioni con una soglia uguale e particolarmente alta di ben trentasette punti che rappresenta una soglia in decimi di otto (7,6/10), mai verificatasi nei concorsi pubblici.

Una soglia di 7,6/10 è chiaramente arbitraria e abnorme, verificatasi e determinata (rectius era determinabile) senza istruttoria e alcun processo motivazionale.

Non si è guardato, quindi, al merito per stabilire la soglia, ma al dato aleatorio e dipendente da fattori più disparati del numero dei partecipanti. In ciò, dunque, si dimostra che la discrezionalità utilizzata non può essere ritenuta conforme a Legge e Costituzione sol perché, evidentemente, rapportata a dati casuali su cui, evidentemente, non v'è alcuna possibilità di incidere con ragionevolezza.

4. La soglia "*pari al triplo dei posti messi a concorso*" è fissata a livello nazionale dal D.M. Siamo innanzi ad una prova *one shot* che si svolge in tutte le Regioni d'Italia nella medesima data e non consente, quindi, di provare il test in più sedi. In altre parole **ogni Regione ha la sua graduatoria ma si applica, per tutte, il medesimo test.** Si assiste, dunque, al fenomeno in base al quale vi sono Regioni ove il numero dei partecipanti è molto alto, in cui la soglia "*pari al triplo dei posti messi a concorso*" ha dato vita ad un punteggio di ammissione parimenti alto e viceversa.

Si può, in particolare, discutere e valutare la ragionevolezza di una soglia ove, per tutti i contendenti il test è identico così come il numero dei partecipanti e la loro preparazione, ma giammai quando, come nella specie, Tizio è più fortunato rispetto a Caio per aver scelto di partecipare a Roma anziché a Messina in ragione dell'impossibilità *ex ante* di prevedere il numero dei contendenti in questa o quella sede. **La selezione, difatti, nella specie, non è stata dettata dalla competizione nei confronti degli altri partecipanti presso la medesima sede per accaparrarsi uno dei posti disponibili in ragione del punteggio ottenuto, ma dal fatto esterno e casuale della diversa determinazione della soglia che ha inciso in maniera decisiva sugli esiti concorsuali.**

IV. ARBITRIO, ASSENZA DI ISTRUTTORIA E VIZIO MOTIVAZIONALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35, CO. 3 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, CO. 2, 7 E 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONevolezza. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

4.1. Sull'illegittimità di una soglia superiore alla mera sufficienza anche in ragione del fatto che *“il punteggio di superamento della prova preselettiva”*, come espressamente previsto dallo stesso bando *“non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”* (Sez. III bis, n. 16 marzo 2015, n. 4205). Il ragionamento coglie ancor di più nel segno nel caso di specie ove i ricorrenti sono esclusi per uno o due punti e hanno una soglia abnorme da superare che rappresenta 7,6/10; una media di ben settevirgolasei da raggiungere superiore alle altre due soglie inserite nello stesso concorso impugnato per lo scritto e l'orale.

In primo luogo, va eccepita l'assoluta illegittimità della modalità di selezione laddove ha comportato l'esclusione di candidati che hanno conseguito un

punteggio almeno pari alla sufficienza aritmetica (30). Nel caso di specie le ricorrenti hanno addirittura e tutte un punteggio superiore alla media dei 7/10.

Invero, come rilevato da giurisprudenza costante e consolidata del medesimo T.AR. Lazio in merito alla disciplina generale delle prove preselettive dettata dall'art. 7, del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, *«E' pur vero (...) che il comma 2 bis non stabilisce il punteggio utile per il superamento delle prove preselettive, per cui la stessa Amministrazione godrebbe di una discrezionalità in tal senso ancor più ampia. Tuttavia, tale ampia discrezionalità soggiace ai principi di logicità e ragionevolezza, il cui rispetto è soggetto al vaglio del giudice amministrativo. Sotto tale profilo e, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non appare conforme ai richiamati principi l'aver previsto una soglia così elevata (35/50) parametrata al punteggio minimo previsto per l'ammissione alle prove scritte ed il superamento delle prove orali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 487 del 1994. L'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso, invero, avrebbe potuto essere soddisfatta - come già osservato - con l'ausilio di strumenti automatizzati di preselezione dei candidati, stabilendo una soglia minima di quesiti da superare ai fini della ammissione alle prove successive»* (cfr. *ex multis*, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 novembre 2016, n. 11367. In termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 dicembre 2014 n. 13138; 10 gennaio 2014 n. 285).

4.2. Del resto, la funzione della prova preselettiva non è affatto volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo invece come fine precipuo quello di operare una prima scrematura dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali. Come osservato dal G.A., tuttavia, è affetta da sviamento della funzione qualsiasi selezione che determini una drastica riduzione della platea dei candidati anche qualora costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito.

“Il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma “non concorre alla formazione del

voto finale nella graduatoria di merito”, difatti, “non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di operare una prima selezione dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l’economicità, e la stessa regolarità delle procedure concorsuali. Proprio sulla base di tale osservazione alla fattispecie va ritenuto, di conseguenza, applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) stabilisce che “Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”. Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi “i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio.” (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio e senza annoverare quindi il punteggio del test preselettivo, come avviene appunto nel concorso per insegnante scolastico. Data la funzione di sfolgimento dell’accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, come peraltro evidenziato dagli stessi ricorrenti che hanno fatto riferimento anche all’art. 1, comma 2 del Regolamento sui concorsi, laddove sancisce il principio di economicità dell’operato dell’Amministrazione che può ricorrere all’ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, ben diversa avrebbe dovuto essere la modalità di valutazione dei test, poiché l’Amministrazione si poteva limitare a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato, similmente a quanto avviene nel caso in esame.

Non vi è bisogno di invocare l'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, che, come rammentano i ricorrenti, è la norma speciale che disciplina i concorsi del personale docente, per sostenere la dedotta irragionevolezza del punteggio di base stabilito dall'Amministrazione per la preselezione, poiché la circostanza posta in evidenza - secondo cui detta norma non prevedrebbe nessuna preselezione - non impedisce di ritenere la citata disposizione chiaramente integrata dalle successive in materia di svolgimento di concorsi in generale e che richiamano, come fa l'art. 1, comma 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, i principi di imparzialità, economicità e celerità di espletamento, a cui anche i concorsi per il personale docente, pur nella loro peculiarità, devono attenersi" (Sez. III bis, n. 16 marzo 2015, n. 4205).

4.3. Il più volte descritto *modus operandi*, infatti, non risponde ad un corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, compromettendo l'interesse pubblico ad una procedura massimamente partecipata che consenta di individuare il candidato più adatto a svolgere le mansioni richieste.

In tal senso, la procedura *computer based* fondata su quesiti a risposta multipla è strutturata per svolgere una valutazione assolutamente generica sulla idoneità del candidato al fine di escludere i soggetti privi di qualsiasi preparazione o attitudine e quindi snellire le operazioni concorsuali, ma non è di certo adatta a verificare le reali competenze e capacità professionali.

Pertanto, restringere le maglie di ammissione già in fase preselettiva, elevando irragionevolmente la soglia di superamento del test, rappresenta una decisione amministrativa che si pone in netto contrasto con il *favor participationis*.

Orbene, nella vicenda di cui è causa, il punteggio minimo per accedere al prosieguo delle operazioni selettive è risultato essere pari a 35 punti (corrispondente al punteggio conseguito dai candidati collocati nelle ultime posizioni utili presso talune regioni), ed è quindi ben maggiore rispetto al parametro della sufficienza, da intendersi quale corretto giudizio di idoneità.

Ne deriva, sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ISTRUTTORIA SUL NUMERO DEI POSTI BANDITI.

5.1. Come accennato in premesse la soglia di ammissione è legata al numero dei posti banditi. Questi ultimi, tuttavia, sono stati immotivatamente decurtati per far posto al 40% del concorso straordinario.

È illegittimo, tuttavia, che sul concorso ordinario e quindi sulla mera ammissione dei candidati incida l'esito legislativo del precedente concorso e l'ammissione di candidati con percorso privilegiato. Quei candidati, difatti, dovranno incidere sul precedente contingente, se del caso aumentandolo, ma non potranno affatto imporre una soglia inferiore a quello successivo limitando, come accaduto il mero accesso alla prova scritta a parte ricorrente. E ciò è espressamente previsto dal Regolamento che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, prevede che *“dai posti determinati ai sensi dei commi 5 e 6 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi”*.

A ben vedere i concorrenti del concorso straordinario non sono affatto vincitori dei precedenti concorsi avendo beneficiato di una procedura *extra ordinem* di natura e carattere differente.

La norma, peraltro, non autorizzava affatto tale scelta limitandosi a prevedere, esclusivamente, le graduatorie cui attingere per le assunzioni.

Non è indicato affatto che il 40% dei posti del concorso che ci occupa sono riservati al concorso straordinario. Proprio per questo non poteva incidersi direttamente sulla soglia.

“Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento” (art. 5 comma 11-septies del Decreto Legge 198/2022).

Lo si ribadisce, la norma ha la chiara finalità di indicare da quali graduatorie ed

in che modalità attingere, ma non prevede affatto che il concorso che ci occupa doveva avere una decurtazione secca del 40% dei posti.

Tenere in considerazione tali posti anche al fine della soglia è poi contrario ad ogni concreta esperienza degli anni passati giacché tutti i precedenti concorsi sono stati caratterizzati da lunghi strascichi giudiziali, cui sono seguite sanatorie legislative, con inevitabile lungaggine delle procedure ben oltre il triennio.

Anche considerando la costante carenza di Dirigenti Scolastici e la circostanza che il numero di posti è stato determinato sulla base di una previsione triennale mentre, come noto, tali concorsi vengono sempre avviati in tempi molto più ampi, dunque, con riferimento alla soglia, il riferimento è chiaramente arbitrario. L'ultimo concorso, difatti, è stato bandito ben sette anni fa e quello precedente ben tredici.

Se è dunque vero che la norma indica la cadenza triennale per la programmazione, l'incidenza del 40% per la concomitanza del concorso straordinario giammai avrebbe potuto portare ad incidere in tal senso, essendo dato pacifico la sempre derogata triennialità del reclutamento.

In una situazione complessa come quella che da sempre caratterizza i concorsi per i Dirigenti Scolastici, nella determinazione dei posti messi a bando deve tenersi conto anche dei tempi fisiologici di espletamento delle procedure di reclutamento.

ISTANZA EX ART. 49 E 52 COMMA 2 C.P.A.

Ove Codesto On.le Collegio lo dovesse ritenere necessario, si avanza istanza di integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. e art. 52, comma 2 c.p.a. Essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Tutto ciò premesso, alla luce dei suesposti motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le T.A.R, previo accoglimento delle superiori istanze, Voglia annullare i provvedimenti impugnati, disponendo, l'ammissione di parte ricorrente alla prova scritta e annullando anche in parte qua i predetti atti nel merito.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio di cui la scrivente difesa si dichiara antistataria.

Roma, 10 luglio 2025.

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE
PRODOTTE**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti